



Esenzione dall'obbligo d'assicurazione in caso di distacco di lavoratori in Svizzera

I lavoratori distaccati, che sulla base di un accordo intergovernativo sulla sicurezza sociale, sono esentati dall'obbligo contributivo nell'assicurazione sociale svizzera (AVS/AI), a domanda possono essere esentati dall'obbligo d'assicurazione, se il datore di lavoro si impegna a garantire che durante tutta la durata di validità dell'esenzione siano almeno coperte le prestazioni secondo la LAMal. L'esenzione vale anche per i familiari* che non esercitano un'attività lucrativa e che li accompagnano (*art. 2 cpv. 5 OAMa*).

* Sono considerati familiari il coniuge e i figli che non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in formazione che non hanno ancora compiuto i 25 anni.

I seguenti documenti sono obbligatori per poter decidere in merito a una domanda di esenzione:

- domanda scritta per l'esenzione dall'obbligo d'assicurazione
- permesso per dimoranti temporanei L o permesso di dimora B (non vale per i cittadini svizzeri)
- lavoratori distaccati provenienti da Cile, India, Giappone, Macedonia, San Marino o dalla Turchia: *Agreement on social security – certificate of coverage* (certificato di distacco)
- lavoratori distaccati provenienti da Albania, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cina, Israele, Canada, Kosovo, Filippine, Montenegro, Québec, Serbia, Corea del Sud, Uruguay, Tunisia o dagli USA: dichiarazione del datore di lavoro in Svizzera, per garantire che durante tutta la durata della sua attività in Svizzera il lavoratore distaccato ha la copertura almeno delle prestazioni secondo la LAMal (*dichiarazione di garanzia*).

L'interessato o il datore di lavoro non possono revocare l'esenzione senza un motivo particolare.